



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:
assegno divorzile

Maria Acierno	Presidente	
Laura Tricomi	Consigliere	R.G.N. 23258/2020
Rosario Caiazza	Consigliere	Cron.
Maura Caprioli	Consigliere	
Daniela Valentino	Consigliere- Rel.	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto (omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) elettivamente domiciliato presso il su studio in (omissis) il difensore ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni all'indirizzo pec (omissis) - ricorrente-

Contro

(omissis) , rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) elettivamente domiciliata presso il suo studio, il difensore ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni all'indirizzo pec (omissis) -controricorrente-

avverso la sentenza n. 42/2020 della Corte di Appello di Genova. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 novembre 2022 dal Consigliere Daniela Valentino;



FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 13.9.2019, il ricorrente proponeva appello avverso la sentenza n. 1234/2019 emessa in data 2-14.5.2019 dal Tribunale di Genova nella causa di scioglimento del suo matrimonio con la sig.ra (omissis). Il Tribunale aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio ed affidato la figlia minore (omissis) nata il (omissis) in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre e con possibilità di vedere e frequentare la madre. Aveva dichiarato il sig. (omissis) tenuto a versare alla sig.ra (omissis) a titolo di assegno divorzile la somma di €200,00 entro il giorno dieci di ogni mese, previa rivalutazione annuale ISTAT come di legge. Condannava, infine, il signor (omissis) al pagamento, in favore della signora (omissis) delle spese processuali nella misura della metà.

La Corte di Appello di Genova ha accertato l'esistenza del divario tra le situazioni patrimoniali degli ex coniugi, considerando che il sig. (omissis) dispone di €1.500 mensili e non è gravato di oneri alloggiativi, vivendo nella casa di sua proprietà, laddove la signora (omissis) oltre a percepire un reddito inferiore (€1.200), è gravata dal pagamento di un'ingente rata mensile (pari a € 870) per il rimborso del mutuo gravante sull'immobile in cui vive. Nel ricordare che l'assegno divorzile non ha solo una funzione perequativo compensativa, ma anche o principalmente assistenziale, come confermato anche dalla sentenza della Cassazione n. 22631/2019 evidenziava che, quando l'ex coniuge non dispone di mezzi di sussistenza, come avviene nel presente caso in cui la signora (omissis), detratta la rata del mutuo, dispone di soli € 330,00 mensili per far fronte alle primarie esigenze di sopravvivenza, sussiste l'obbligo dell'ex coniuge di intervenire a sostegno economico. Nel caso specifico, la mancanza di mezzi adeguati in capo alla richiedente è, palese, così come è del tutto evidente che tale condizione è riconducibile alle scelte compiute dai coniugi in costanza di



matrimonio (acquisto dell'appartamento, al quale fanno riferimento entrambe le parti, avvenuto poco prima del matrimonio, ma in vista e in funzione di esso e di comune accordo tra i signori (omissis) e (omissis)).

La Corte non ha ritenuto che la situazione. di bisogno della sig.ra (omissis) possa essere frutto di una libera scelta della stessa, poiché dalla CTU medico-legale era risultato che la stessa è affetta da numerose patologie, che ne comportano la riduzione della capacità lavorativa, nella misura del 35%. La Corte, anche per questo riscontrato quadro relativo alla salute ha rigettato l'appello proposto dall'attuale ricorrente.

Il (omissis) ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte con quattro motivi. Ha resistito con controricorso l'ex moglie. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1. In relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: omesso esame del fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio concernente la rata di mutuo acceso dal sig. (omissis) presso l'INPDAP. La Corte non avrebbe adeguatamente considerato che il ricorrente si fa carico in via esclusiva del mantenimento della figlia e per tali motivi ha a sua volta contratto un mutuo con una rata di rimborso mensile di € 200.

1.1 Il motivo è inammissibile. La Corte d'Appello nella rappresentazione della situazione economico patrimoniale delle parti fa espresso riferimento anche al mutuo così dovendosi escludersi l'omesso esame denunciato, dal momento che nel giudizio valutativo sui fatti acquisiti non è tenuta a esaminarli analiticamente tutti, una volta verificato che li ha esaminati menzionandoli. In tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione



della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità. Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, comma 1, n. 5 c p.c., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, né porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. (Cass., n. 15276/2021; Cass., n. 91/2014). Come già detto anche in questo caso la censura di violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 mira a criticare il "convincimento" del giudice di merito in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto che non è sindacabile in questa sede di legittimità. Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009).

2. In relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame del fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio concernente l'elargizione in beneficenza, da parte della sig.ra ^(omissis) di quanto percepito in conseguenza della vendita dell'immobile sito in Genova, Borgo Incrociati n. 30/1. La Corte non avrebbe considerato che se la somma ricavata dalla vendita fosse stata utilizzata per estinguere parzialmente il mutuo gravante sulla casa di abitazione le difficoltà economiche sarebbero diminuite.



2.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente non specifica dove e quando sia stato allegato e provato nel giudizio di merito la indicata destinazione della somma contrastata puntualmente dalla controricorrente che ne afferma la finalizzazione alle esigenze di una sua figlia. Peraltro, come nel primo motivo deve rilevarsi che la Corte d'Appello ha preso in esame il fatto del conseguimento della somma, alla quale per la sua entità e non periodicità non è stata attribuita funzione d'incremento del reddito.

3. In relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame del fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio concernente la capacità lavorativa della sig.ra (omissis) così come acclarata dalla CTU, peraltro conformemente a quanto già provato in forza della documentazione in atti. La CTU avrebbe sottolineato che esisterebbe una diminuzione del solo 35% della capacità lavorativa della sig.ra (omissis) che non le impedirebbe, a dire del ricorrente, di incrementare il suo impegno lavorativo.

3.1 il motivo è inammissibile. La Corte d'Appello ha utilizzato le risultanze della CTU per svolgere il proprio apprezzamento di fatto sulla capacità di produrre reddito da lavoro della controricorrente, con motivazione puntuale ed adeguata. Il ricorrente ne propone una lettura inammissibilmente alternativa, non considerando che il sindacato di legittimità non può estendersi alla condivisione o non condivisione della ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo limitarsi a controllare se il giudice del merito abbia dato conto delle ragioni della decisione e se il ragionamento probatorio, reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 7523/2022).

4. In relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 così come interpretato dalla



sentenza n. 18287/2018; a) sulla capacità lavorativa della sig.ra
(omissis); b) sul suo preteso stato di indigenza in rapporto alla situazione
reddituale del marito, violazione dell'art. 2697 c.c.; c) in
conseguenza, sulla comparazione delle situazioni patrimoniali degli
ex-coniugi. La verifica sulla capacità lavorativa della controricorrente
sarebbe contraddetta dagli esiti della CTU per cui la sentenza sarebbe
in contrasto con il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. La Corte non avrebbe
accolto la richiesta di gravare la controricorrente dell'onere di
provare l'utilizzo della somma ricavata dalla cessione dell'usufrutto.
La Corte avrebbe, infine, non correttamente accertato il reddito del
ricorrente e dell'ex moglie.

4.1 il motivo è inammissibile e ripetitivo essendo ugualmente
rivolto a pretendere in sede di legittimità una diversa valutazione
degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della
coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione
impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla
riconsiderazione delle risultanze istruttorie(cfr., anche Cass., n.
15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/ 2022; Cass., n.
25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il
giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di
merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione
impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di
ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie
aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U.,
n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass.,
n. 9352/2022).

5. Per quanto espresso, l'inammissibilità dei motivi determina
l'inammissibilità del ricorso. Le spese legali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità
che liquida in € 2000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese



generali ed accessori di legge in favore della parte controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24.12. 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, d.lgs. n.196/2003.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2022.

La Presidente
Maria Acierno

